

5 per mille – NOVITA' 2017

Semplificata l'iscrizione agli elenchi – confermate modalità di rendicontazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che rivede le **modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille** e di **rendicontazione** del contributo.

PER I CIRCOLI GIA' RICHIEDENTI

La principale novità introdotta dal decreto è che a partire dal 2017 **non sarà più necessario** ripresentare **ogni anno** la **domanda di iscrizione** telematica, né inviare la **dichiarazione sostitutiva** alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Pertanto, qualora l'associazione si sia già regolarmente iscritta negli elenchi del 5 per mille 2016 ed abbia provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, non dovrà procedere a nessun altro adempimento: sarà automaticamente inserita nella lista delle associazioni beneficiarie che sarà pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017. Questa lista sarà valida anche per gli anni successivi.

Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute potranno essere corretti entro il 20 maggio. In caso di perdita dei requisiti invece si dovrà procedere formalmente alla revoca dell'iscrizione.

Eccezione IMPORTANTE riguarda il caso di **variazione del rappresentante legale** della associazione: in questa situazione, pur rimanendo valida l'iscrizione negli elenchi, l'Associazione dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

PER I CIRCOLI CHE NE FANNO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA

Qualora invece l'associazione non sia già iscritta per l'anno 2016 dovrà procedere all'iscrizione entro il 7 maggio ed all'invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Anche in questo caso l'Associazione neo-iscritta sarà inserita nella lista delle associazioni beneficiarie pure per gli anni successivi.

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Viene invece confermata la necessità di **rendicontare il contributo** ricevuto entro un anno dalla ricezione, che dovrà essere usato per il perseguimento delle attività istituzionali. Nel caso in cui la somma ricevuta sia inferiore a 20mila euro (20.000,00 euro) la rendicontazione dovrà semplicemente essere conservata in sede per 10 anni; se invece fosse uguale superiore a tale importo dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che (a differenza di quanto previsto fino ad ora) provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.